
**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
SICILIA – PALERMO**

* *

RICORSO

delle Associazioni: **1. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) – E.T.S.**, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 4/4/1974 n. 493 ed individuato quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma, via Po n. 25/c, Cod. Fisc. 80078430586, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luciano Di Tizio; **2. LEGAMBIENTE SICILIA A.P.S.**, con sede in Palermo, alla via Paolo Gili n. 4, Cantieri Culturali alla Zisa, PAD. 13, Cod. Fisc. 97009910825, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giuseppe Alfieri; **3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) ODV**, individuata quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Parma, via Udine n. 3, Cod. Fisc. 80032350482, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Alessandro Polinori; **4. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) O.D.V.**, Ente morale di diritto privato ex D.P.R. 31/3/1979, individuato quale Associazione di protezione animale ed ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma alla via Attilio Regolo n.27, Cod. Fisc. 80116050586, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sen. Carla Rocchi; **5. LNDC ANIMAL PROTECTION A.P.S.**, Ente Giuridico ex D.P.R. n. 922 del 13/8/1964, con sede in Milano alla via A. Wildt n. 19/5, Cod. Fisc. 80121770152, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig.ra *Piera Rosati*; **6. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC)**

O.D.V. E.T.S., individuata quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Milano alla via Andrea Solari n. 40, Cod Fisc. 80177010156, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Raimondo Silveri; tutti elettivamente domiciliati in Palermo alla piazza V. E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q, la quale dichiara di volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata antonellabonanno@pecavvpa.it, nonché al numero di fax 091/586022), la quale sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDC NCL 61T26 G273U - nicolagiudice@pecavvpa.it) li rappresenta e li difende per mandato in calce al presente ricorso risultante da separati atti;

c o n t r o

l'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, nonché
l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti ex art.56 c.p.a.*

1. del D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati:

- **1** (*Calendario Venatorio 2023/2024*);
- **2** (*PROPOSTA CALENDARIO VENATORIO 2023/2024*);

facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, pubblicato sul sito *web* istituzionale in data 26/06/2023 ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i. e, per estratto-annuncio, sulla G.U.R.S. n. 27 del 30/06/2023, avente ad oggetto "*Calendario Venatorio 2023/2024*", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie

dell'attività venatoria in aperto contrasto con il **parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA**¹ prot. n. 32147/2023 del 13/6/2023 (All.), con le prescrizioni del **Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018** (All. - di seguito: PRFV 2013-2018), nonché con la **Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992** e la recepita normativa internazionale; ed in particolare **nelle parti in cui:**

a) **autorizza, consente e regola l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana per la stagione 2023-2024 (in manifesta contraddizione col deliberato “stato di crisi” e di “emergenza di rilievo nazionale” a causa della eccezionale situazione meteorologica, ambientale ed ecologica);**

b) **autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023;**

c) **autorizza l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023;**

d) **autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica per la corrente stagione venatoria 2023-24;**

e) **autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la corrente stagione venatoria 2023-24;**

f) **autorizza il prelievo venatorio del Cinghiale dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023;**

1 Ente istituito con legge n. 133/2008, che ha incorporato il precedente Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), deputato ad esprimere parere sul Calendari venatori delle Regioni *ex art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992.*

2 Il Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013/2018 (PRFV) è stato approvato con D.P. Reg. Sic. n. 227 del 25 luglio 2013 e la sua efficacia è scaduta a luglio 2018. Tuttavia, al fine di consentire l'avvio della stagione venatoria annuale ed in assenza di qualsivoglia aggiornamento, *in extremis* è stato previsto un regime di “ultrattività” del PRFV 2013-2018, sostanzialmente “prorogato” *sine die*, giusta la novella introdotta con l'art. 20, co. 2, L.r. 10/2018: “...L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale.”, **ad oggi mai avvenute.**

g) posticipa la chiusura della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 31 anziché al 10 gennaio 2024;

h) posticipa la chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 gennaio 2024 anziché al 31 dicembre 2023;

i) autorizza la chiusura della caccia agli uccelli acquatici (Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione) al 31 anziché al 20 gennaio 2024;

j) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia sin dal 21 agosto 2023;

k) autorizza l'utilizzo a fini venatori della Starna (*Perdix perdix*) nelle Aziende Agro-Venatorie ed esclude l'applicazione dei limiti di carniere agli abbattimenti di Fagiano e Starna in tali Aziende;

2. della nota-circolare del Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale prot. n. 67191 del 25/07/2023 recante "istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia", con specifico riferimento (pag. 4) ai punti 2, lett. h) "Istruzioni sugli obblighi per la caccia alla tortora", e 3 lett. d), e con riferimento al collegato "Portale Registro Venatorio Regione Sicilia" raggiungibile all'indirizzo internet "<http://registrovenatorio.regione.sicilia.it>", **nelle parti in cui:**

a) disciplina e regola il prelievo venatorio della Tortora selvatica per la corrente stagione venatoria 2023-24;

3. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

F A T T O

Con D.A. n. 31/GAB del 26/6/2023 l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato il prelievo venatorio per la corrente stagione 2023-2024.

Ancora una volta occorre preliminarmente segnalare il deprecabile *modus agendi* della P.A. regionale la quale ogni anno emana un Calendario

venatorio che, invece di disciplinare la stagione di caccia in maniera responsabile e conforme alle norme in materia e nel rispetto delle passate statuizioni anche di Codesto Tribunale, cerca ostinatamente e ripetutamente di prolungare i periodi di caccia, aumentare il numero delle specie cacciabili, estendere modalità e condizioni in cui è consentito il prelievo venatorio, a discapito del primario interesse protezionistico del patrimonio pubblico costituito dalla fauna e della conservazione della biodiversità. Per raggiungere tali (non condivisibili) finalità, il Calendario si accanisce sugli aspetti più importanti e delicati per gli animali selvatici: anche per la corrente stagione venatoria vengono “colpiti” le specie in grave declino o più a rischio (Tortora, Quaglia, Beccaccia, Coniglio, ecc.); i periodi cruciali per gli animali (mesi di settembre - periodo ancora o appena *post-riproduttivo*, siccitoso, successivo alla devastante stagione degli incendi – e di gennaio - periodo di migrazione prenuziale, di difficoltà biologica a causa dei rigori invernali, ecc.-) e le limitazioni e prescrizioni tecniche, individuate giudiziosamente a livello internazionale e recepite da ISPRA, che - se applicate - permetterebbero di rendere sostenibile l'esercizio ludico della caccia.

Tale comportamento persiste ormai da lunghissimi anni e, pur essendo spesso oggetto delle puntuali censure del Giudice amministrativo, costringe ogni estate le scriventi Associazioni - in nome e per conto dei propri soci, volontari e simpatizzanti che le “incaricano” di agire a tutela della fauna e della biodiversità - a rincorrere le scelte dell'Amministrazione, diffidarla preventivamente (ma, ad oggi, inutilmente) dal perpetrare quelle illegittime e contrarie alla conservazione della fauna e, quindi, adire periodicamente Codesto Tribunale per garantire il rispetto della legge ed impedire, quantomeno, l'ulteriore depauperamento delle popolazioni selvatiche già ridotte dalle molteplici e notorie cause ambientali ed antropiche.

Nell'impugnato Decreto di emanazione del Calendario venatorio 2023-2024 (d'ora in avanti "C.V. 2023-24"), l'Assessorato ha sorprendentemente rinunciato ad indicare nelle premesse dell'atto (come avveniva in passato e com'è consuetudine nella redazione dei provvedimenti del genere) la letteratura, la bibliografia ed i documenti tecnico-scientifici utilizzati per motivare le proprie scelte, soprattutto laddove contrastanti col parere di ISPRA: le motivazioni dell'atto e quelle sullo scostamento (ovvero elusione) dal parere ISPRA sono - incredibilmente - riportate direttamente nell'articolato dell'Allegato "1", contenente il C.V. 2023-24. Tale bislacca ed irregolare tecnica di redazione di un provvedimento amministrativo di natura imperativa come il C.V. ha determinato una **totale illeggibilità** dello stesso (ove i dispositivi sono confusamente "mescolati" alle motivazioni e alle valutazioni istruttorie³), una **incomprensibilità delle effettive regole** che dovrebbero disciplinare la caccia e un'abnorme produzione di pagine (ben 63) che il cacciatore dovrebbe portare con sé in campagna (sic!) e consultare agevolmente più volte durante la battuta di caccia...

Orbene, se da un lato siffatte "motivazioni" - così confusamente distribuite - balzano all'attenzione dell'osservatore, dall'altro ammantano di una veste soltanto formalmente corretta il provvedimento impugnato, il quale è per converso radicalmente illegittimo per carenza dei presupposti fondanti, effettivi e sostanziali, risultante:

a) dalla violazione ed elusione della Direttiva Uccelli, della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii, nonché del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;

b) dalla difformità rispetto al parere ISPRA prot. n. 32147/2023;

³ Nel corpo dell'articolato, infatti, vengono inserite citazioni bibliografiche; estratti di documenti scientifici; citazioni normative; considerazioni (anonime) sullo *status* delle varie specie cacciabili; tabelle e grafici; considerazioni di varia natura; riferimenti giurisprudenziali; immagini fotografiche; immagini anastatiche di pubblicazioni in lingua inglese ecc.

c) dalla difformità rispetto alle prescrizioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;

d) dalla difformità rispetto alle indicazioni tecnico-scientifiche degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia⁴;

e) dalla violazione di giudicato discendente da anni di contenzioso con la P.A. regionale proprio in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia.

Pertanto, avverso il decreto impugnato, illegittimo per quanto si dirà appresso, si rende necessario proporre il presente ricorso fondato sui seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 19 DELLA L. N. 157/1992, DEGLI ARTT. 1, 2, 18 E 49 DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE; DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE; DELLA CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE MIGRATORIE DELLA FAUNA SELVATICA DI BONN DEL 23/6/1979; DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI DI PARIGI DEL 18/10/1950;

4 Cfr.: *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* (trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni Regionali con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010); documento di *BirdLife International* (2017) *"European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities"*; European Environment Agency, 2020 - *"State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018"*; Documento della Commissione Europea: *"Huntability of bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* (versione 2021); Commissione europea, 2004 - *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*; comunicazione del Ministero della Transizione ecologica inviata alle Regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all'applicazione delle misure previste dal *"Piano di gestione nazionale per l'Allodola"* (Conferenza Stato-Regioni, 15 febbraio 2018); Ministero della transizione ecologica - *"Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica"* (Conferenza Stato-Regioni, Repertorio atto n. 23/CSR del 2 marzo 2022); Commissione europea - *"Piano Europeo di gestione della Beccaccia Scolopax rusticola 2006-2009"*; ISPRA, 2009 - Documento *"Prelievo venatorio a carico della specie Beccaccia Scolopax rusticola in inverno"*; ecc.

DELLA CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DEGLI HABITAT NATURALI IN EUROPA DI BERNA DEL 19/9/1979; DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DI RIO DE JANEIRO IL 5/6/1992; DELL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA ACCORDO, AEWA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE EX ART.191 TFUE E ART. 3-TER DEL D.LGS. 152/2006 - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CONTRADDIZIONE, DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI NONCHÉ DELLO SVIAMENTO.

I.1 – Sull'autorizzazione e regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana per la stagione 2023-2024, in manifesta contraddizione col deliberato “stato di crisi” e di “emergenza di rilievo nazionale”.

Come noto, dallo scorso luglio la Sicilia è stata interessata da una grave situazione di emergenza causata dagli incendi e dalla concomitante eccezionale ondata di calore: le perduranti condizioni climatiche estreme e i devastanti incendi che ancora stanno imperversando, hanno già comportato gravissimi danni al territorio, alle attività produttive, alle infrastrutture, alla sicurezza pubblica, causando anche morti, feriti e sfollati tra la cittadinanza.

In data 26/7/2023, la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 311⁵ (All.) con la quale è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la **deliberazione dello “stato di emergenza di rilievo nazionale per una durata di mesi dodici, per tutto il territorio dei Comuni interessati ricadenti nella Regione Siciliana, per l'emergenza causata dagli incendi e dalla concomitante ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023”**. In tale

5 Recante: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' - Art. 24 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale a seguito degli incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023 che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”.

provvedimento si rappresenta che *“nel mese di luglio il territorio della Regione Siciliana è stato interessato da una prolungata situazione meteorologica che ha comportato un aumento anomalo delle temperature (...) l'eccezionale persistenza delle predette temperature ha causato un forte disseccamento vegetativo; a ciò si aggiunga la notevole biomassa sviluppatasi a seguito delle eccezionali piogge di maggio ed il vento che ha creato le condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione degli incendi che hanno colpito duramente centinaia di aree della Sicilia”; “nelle giornate del 23, 24 e 25 luglio 2023 sono stati registrati picchi di 45-47° C; (...) il Corpo dei Vigili del Fuoco che è stato notevolmente impegnato... negli incendi urbani e di interfaccia con 650 interventi...; il numero degli eventi, la loro intensità e, soprattutto, la loro persistenza, hanno travalicato le capacità operative di risposta dell'intero sistema regionale e, pertanto, è stato richiesto l'intervento straordinario di forze extraregionali...”; “ad oggi il CFRS stima in circa 700 ha la superficie boscata colpita da incendi e in circa 3000 ha quella non boscata; (...) migliaia sono state le persone evacuate anche solo precauzionalmente”; “l'Assessore regionale per l'agricoltura (...), nel relazionare sugli ingenti danni al patrimonio boschivo regionale, causati dagli straordinari eventi calamitosi verificatisi, rappresenta che, in base ad una sommaria ricognizione vengono quantificati in 50 milioni di euro i costi per la relativa bonifica”.*

In data 26/7/2023, la Giunta regionale ha approvato anche la Deliberazione n. 312⁶ (All.) con la quale - in base alle medesime premesse e considerazione di cui alla precedente deliberazione - è stato dichiarato “lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per le attività da svolgere per il territorio dei Comuni interessati ricadenti nella Regione

6 Recante: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale a seguito degli incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023, che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”.

Siciliana, per l'emergenza causata dagli incendi e dalla concomitante ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023".

Quindi, con **nota del 18/08/2023** (All.), il WWF ha formalmente inoltrato alle competenti Autorità regionali una "***istanza urgente di rimodulazione e revisione della stagione venatoria 2023-2024***" a causa della "***eccezionale situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica nel territorio regionale dell'estate 2023***". Nella nota, viene evidenziato "**il palese, grave ed insanabile contrasto tra il decreto assessoriale che dispone l'apertura anticipata della stagione venatoria (C.V. 2023-24) già in forte contrasto con lo specifico parere ISPRA, e le successive Deliberazioni di Giunta relative alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti all'eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana**"; al riguardo, vengono citati ampi stralci di due documenti ISPRA del 2017 e del 2021 (All.) relativi alla problematica in oggetto, che rappresentano i più autorevoli approfondimenti tecnico-scientifici disponibili sulla specifica **situazione di vera e propria emergenza ecologica che si viene a creare per effetto degli incendi e della siccità diffusi in tutto il territorio regionale**; tali documenti sono espressamente finalizzati alla assunzione di decisioni cautelative da parte delle Autorità competenti per fronteggiare una grave situazione di danno di tipo ambientale in atto. Per non appesantire ulteriormente il presente ricorso, si rimanda alla lettura dei contenuti della nota WWF e dei documenti ISPRA, da intendersi tutti qui integralmente richiamati e trascritti.

Ciò premesso, le ricorrenti Associazioni intendono denunciare **l'attuale assenza di sostenibilità ambientale del prelievo faunistico a suo tempo autorizzato con l'impugnato Calendario Venatorio, poiché l'avvio dell'ordinaria stagione di caccia risulta *ictu oculi* - allo stato - incompatibile con la nuova drammatica situazione ambientale, climatica ed ecologica determinatasi a causa di siccità e incendi**, che necessita l'immediata sospensione di qualsivoglia prelievo venatorio per,

viceversa, l'attuazione di straordinarie ed urgenti interventi di maggiore tutela della fauna.

E' fin troppo evidente che l'istruttoria e l'emanazione del vigente Calendario, così come il relativo parere ISPRA, sono avvenuta molti mesi addietro in un contesto totalmente diverso da quello attuale. **Oggi sono interamente cambianti - e sconvolti - i presupposti di fatto che hanno portato la Regione a disciplinare la prossima stagione venatoria nei modi e nei termini previsti nel C.V. 2023-24: in tutta l'Isola le condizioni climatiche, ambientali ed ecologiche sono profondamente e drammaticamente mutate, tanto da aver spinto – giustamente - la stessa Amministrazione regionale a decretare lo stato di crisi e di emergenza.**

Conseguentemente, è indispensabile che l'Amministrazione proceda ad una celere modifica e riforma delle proprie determinazioni sulla stagione venatoria, previa attività istruttoria di aggiornamento dello *status* delle popolazioni faunistiche e delle condizioni del territorio agro-silvo-pastorale a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi, al fine di garantire il costante adeguamento delle statuizioni provvedimentali all'interesse pubblico primario; tale doveroso adeguamento risulta viepiù inderogabile laddove esso riguardi le logiche prudenziali della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in cui l'amministrazione pubblica è chiamata ad essere "riflessiva", vale a dire obbligata a rinnovare e riesaminare costantemente le proprie determinazioni, in ragione della necessità di adeguamento costante (e mai definitivo) delle stesse alle nuove informazioni scientifiche e all'evoluzione dei fatti.

La L. n. 157/1992, la L.r. n. 33/1997 e la superiore normativa comunitaria, **consentono l'attività di caccia solo a condizione che non danneggi le popolazioni di uccelli e mammiferi selvatici, anche in ossequio al principio di precauzione:** secondo i principi elaborati dal Supremo Giudice delle Leggi, nella disciplina statale di cui alla L. 157/1992 il "*fine pubblico primario e prevalente perseguito (anche in attuazione di*

obblighi comunitari ed internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria", anche a livello regionale nel quale la tutela minima assicurata dalla L. n. 157 può essere esclusivamente nella direzione dell'innalzamento (giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale - fra le tante, cfr. sentenze nn. 1002/1988, 169/1999, n. 4/2000, n. 116/2012, n. 174/2017).

Secondo l'art. 1 della L.r. 33/1997, inoltre, *"La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale";* inoltre, al successivo art. 18, si dispone che *"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (...) può vietare la caccia o ridurne i periodi (...) per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità"*; ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992, inoltre, *"Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità".*

Quindi, le previsioni del C.V. che autorizzano e regolamentano l'imminente avvio della stagione di caccia 2023-2024 sono da ritenersi illegittime, poiché dalla loro attuazione deriverebbero diretti rischi di diffuse, gravi e irreparabili compromissioni della conservazione delle specie selvatiche stanziali e migratorie e degli equilibri ambientali, in aperta violazione della normativa regionale, statale, comunitaria ed internazionale richiamata in epigrafe.

--§--

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 10, 14, 16 E 18 DELLA L. N. 157/1992, DELL'ART. 42 DELLA L. N. 96/2010, DEGLI ARTT. 18, 19, 26 E 49 DELLA L. REG. SIC. N.

**33/1997 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1
E 7 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN
MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE - ECCESSO
DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO E/O
INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O
INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO.**

II.1 – Sulla c.d. “preapertura”.

L'art.4 del C.V. 2023-24 (*Specie e periodi di prelievo venatorio*) autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (“preapertura”) nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico. **La previsione risulta illegittima in quanto:**

- a) non è stata autorizzata a seguito della “*preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori*”⁷ nonostante sia una preconditione inderogabile;
- b) l'anticipazione sin dal 2 settembre **contrasta le chiare, specifiche ed inderogabili puntuali previsioni del PRFV 2013-2018;**
- c) così come formulato, il C.V. **contrasta con le risultanze tecnico-scientifiche della relazione di CTU del prof. Massa**, ordinata in via istruttoria dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana⁸;

⁷ Cfr.: parere ISPRA, pag. 3: “*Si rammenta che l'art. 18, comma 2, della L. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.*”

⁸ Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal C.G.A. con ordinanza del 24 ottobre 2018 n. 708 (ric. n. 749/2018), redatta dal Prof. Bruno Massa, Professore ordinario dell'Università di Palermo delegato dal Presidente dell'Unione Zoologica Italiana (cfr.: “*Relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, prof. Bruno Massa, in merito alle ordinanze 732/2018 e 749/2018, includente anche le risposte alle osservazioni dei CTP prof. Natale Emilio Baldaccini (Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea), prof. Mario Lo Valvo (Associazioni Ambientaliste) e prof. Luigi Esposito (Associazioni Venatorie)*”, depositata il 3.12.2018).

d) si pone in insanabile **violazione delle indicazioni di cui al parere ISPRA**, formulate su diversi aspetti tutti comunque strettamente inerenti la migliore gestione e conservazione del patrimonio faunistico ed il rispetto degli *standard* minimi di tutela della fauna.

In ordine alle lett. a), si ricorda che la **“preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”** è tassativamente richiesta dall'art. 18 comma 2, L. 157/1992, in base al rinvio operato dall'art. 49 della L.r. 33/1997.

In ordine alla lett. b), si evidenzia che nel fissare le date di preapertura **l'Assessorato regionale ha agito in carenza assoluta di potere, ignorando e stravolgendo le valutazioni espresse in sede di pianificazione del prelievo venatorio**: per ogni singola specie cacciabile, infatti, il PRFV riporta le date per la stagione venatoria (esattamente coincidenti con quelle indicate da ISPRA): **“... per la conservazione e la razionale gestione della specie, [si] considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”** ovvero **“tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre”** (cfr.: Tortora **pag. 182**; Colombaccio **pag. 180**; Quaglia **pag. 174**, Merlo **pag. 185**), **mentre per il Coniglio selvatico (pagg. 195-197) non è neppure contemplata la possibilità della preapertura.**

Incredibilmente, però, l'Assessorato da una parte dichiara - vd. premesse del decreto - che **“il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana... costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica”**, dall'altra - con un irrazionale atteggiamento - esso stesso non tiene conto delle relative indicazioni **che, nel Calendario in esame, vengono palesemente tradite e violate** (sic!).

Nell'impugnato Calendario anche altre ed innumerevoli prescrizioni del PRFV - a cominciare dalla **mancata realizzazione del piano di monitoraggio previsto al paragrafo 6** (pag. 331), con il quale la P.A. avrebbe potuto raccogliere i dati regionali aggiornati sulle singole specie

cacciabili - sono state nuovamente ed incredibilmente violate, aggirate o comunque eluse dalla Regione. **Tanto basterebbe, invero, per l'accoglimento del presente ricorso.**

In ordine alla lett. c), detta relazione tecnica di CTU del prof. Massa risulta espressamente richiamata - proprio ai fini conformativi in sede di riedizione del potere di regolamentazione venatoria annualmente esercitato - dalla **sentenza di Codesto TAR, Sez. II, n. 2647/2019, passata in autorità di giudicato, nonché dall'ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 856/2018 del 12 dicembre 2018.** Con la cennata sentenza n. 2647/2019, infatti, Codesto Tribunale aveva accolto il gravame proposto dalle medesime associazioni odierne ricorrenti, con conseguenziale annullamento del Calendario venatorio 2018-19 e con riconoscimento della **piena efficacia ed applicabilità sia del parere ISPRA sia degli esiti della relazione di CTU del prof. Massa, esattamente per quanto riguarda l'apertura generale della caccia a decorrere dal 1° ottobre e non dal 1° settembre**⁹, non dimenticando di aggiungere che di tali valutazioni tecnico-scientifiche sulla "preapertura" *"la Regione dovrà tenere conto anche in sede di riesercizio del potere nella predisposizione del calendario venatorio dei prossimi anni"*.

Invece, il decreto assessoriale, nelle parti qui impugnate, **non soltanto ricalca e reitera - per la maggior parte - le medesime previsioni illegittime già rimesse al sindacato giurisdizionale di Codesto onorevole TAR, ma si pone "ostinatamente" - oltre ogni ragionevole limite di legalità e razionalità dell'azione amministrativa - in conflitto con le**

⁹ Com'è dato di leggere nella parte motiva della sentenza di che trattasi, Codesto TAR ai fini del decidere ha richiamato gli esiti della CTU ritenendo che l'analisi comparativa posta in essere dal prof. Massa sul parere ISPRA e sulle previsioni del C.V. 2018-2019 sia *"...di notevole spessore e degna di nota"*, allineandosi per gran parte alle indicazioni di ISPRA e chiarendo *"in maniera esauriente tutte le questioni che era necessario approfondire"*. Nella buona sostanza, il Decidente, ribadendo il ruolo istituzionale di ISPRA, ha ritenuto illegittimi gli "scostamenti" effettuati nel calendario rispetto al parere ISPRA non soltanto nella "forma", ma anche e soprattutto nella "sostanza".

norme di legge, col parere ISPRA, con il PRFV 2013-2018 e con le risultanze della citata relazione di CTU.

In proposito, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ha violazione di giudicato quando il nuovo atto emanato dall'amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a raggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del recedente annullamento (C.d.S., sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1 aprile 2011, n. 2070; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

In ordine alle lett. d), il parere ISPRA esprime «*valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Siciliana che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia, o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico.*»; «*L'espressione da parte di questo Istituto di un parere favorevole (...) è subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate in particolare per quanto riguarda le considerazioni legate a norme comunitarie e nazionali.*».

Per quanto riguarda la preapertura, l'«*Istituto condivide la scelta di prevedere l'apertura generale della caccia programmata a diverse specie ornitiche al 1° ottobre 2023. Ciò comporta diversi aspetti positivi favorendo un più completo sviluppo degli ultimi nati di diverse specie venabili con fine periodo riproduttivo ritardato quali... Colombaccio *Columba palumbus* e Quaglia *Coturnix coturnix* (...). Inoltre, in tal modo si ridurrebbe il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie anche non sottoposte a prelievo venatorio»;*

Colombaccio, Gazza e Ghiandaia: *«in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento»*; viceversa, il C.V. 2023-24 per tutto il mese di settembre autorizza ben 5 giornate di caccia in preapertura e - dal 17 settembre - la caccia di tale specie senza alcuna limitazione né di giornate fisse (quindi risulta cacciabile ogni giorno della settimana tranne il martedì e venerdì, giorni di c.d. "silenzio venatorio" imposto ex art. 18, co. 5, L. 157/1992) né di forma esclusiva da appostamento!

* * *

II.2 – Sul prelievo venatorio della Quaglia in data anteriore al 1° ottobre.

Si autorizza la caccia della Quaglia dal 21 settembre anziché dal **1° ottobre 2023. La previsione risulta illegittima in quanto:**

- a) contrasta con le chiare previsioni del PRFV 2013-2018** (cfr. pagg. 174-175: si "*considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre e il 20 gennaio...*");
- b) contrasta con le risultanze tecniche e scientifiche contenute nella già citata relazione di CTU Massa;**
- c) si pone in insanabile violazione delle indicazioni del parere ISPRA.**

In ordine alla lett. a), si richiama quanto già dedotto in proposito al § **II.1**, rilevando come il C.V. abbia deciso, in maniera ingiustificabile e grave, di non rispettare gli indirizzi gestionali stabiliti dalla Regione stessa, basati sulle solide istruttorie tecnico-scientifiche condotte per anni e poste alla base del PRFV, quindi pervenendo a scelte dannose - sotto i profili biologici - delle date di preapertura e apertura generale della caccia.

In ordine alla lett. b), si richiama quanto già dedotto in proposito al § **II.1**, rilevando come la Regione, improvvidamente, anche quest'anno ha autorizzato il prelievo della Quaglia in violazione di giudicato.

In ordine alle lett. c) e d), si evidenzia che le generiche motivazioni fornite dalla Regione risultano del tutto inadeguate ed inidonee a superare i ficcanti ed autorevoli rilievi critici di ISPRA. E' pacifico in giurisprudenza¹⁰ che la funzione svolta da detto Ente assume un rilievo centrale in materia faunistico-venatoria: i suoi indefettibili compiti consultivi (art. 7, L.157/92) si ascrivono nella logica di individuare **standard minimi ed uniformi di protezione ambientale**, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente (cfr. da ultimo, sul punto **Cons. Stato n. 3852 del 22 maggio 2018** in rel. al C.V. Regione Basilicata).

Quelle riportate nel C.V., come risulta evidente ad una piana lettura, non sembrano “motivazioni scientifiche” ma sommarie “contestazioni” radicali dei rilievi tecnico-scientifici di ISPRA. Invero, *“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano...”* (pagina 2 “Guida per la stesura dei Calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92”, paragrafo: “L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale”).

* * *

II.3 - Sull'apertura generale della stagione venatoria dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023.

In base all'art. 4 del C.V., alla terza domenica di settembre (giorno 17) è prevista un'apertura generalizzata della caccia a **7 specie: Coniglio selvatico, Tortora, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia.**

¹⁰ Cfr. *ex multis*: TAR Campania – Napoli, Sez.III, sent. 2795/2022 del 15 marzo 2022; TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, sent. 396 del 8 marzo 2022; TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sent. 2203 del 7 ottobre 2021; TAR Puglia – Bari, Sez. I, sent. 1119 del 3 settembre 2020; Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 3852/2018; T.A.R. Friuli V.G., Trieste - sez. I, sent. 501 del 1 settembre 2008; TAR Umbria, sent. 459/1997.

L'ISPRA, come negli altri anni, conferma il parere negativo in ordine a tale previsione in quanto suggerisce la diversa scelta di **«prevedere l'apertura generale della caccia programmata a diverse specie ornitiche al 1° ottobre 2023. Ciò comporta diversi aspetti positivi favorendo un più completo sviluppo degli ultimi nati di diverse specie venabili con fine periodo riproduttivo ritardato (...). Inoltre, in tal modo si ridurrebbe il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie anche non sottoposte a prelievo venatorio».**

Anche in questo caso, gli Uffici dell'Assessorato "replicano" riproponendo per l'ennesima volta le stesse contestazioni da anni presentate nel tentativo di superare i cogenti rilievi di ISPRA che - è opportuno rammentare - come indicato nel più volte citato parere, **«Nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, (...) lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritiene, da un lato, necessario fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale in materia, ma valuta anche opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, suggerendo in alcuni casi possibili modifiche migliorative delle bozze di calendario, al fine di permettere una maggiore tutela. Ciò anche tenendo conto della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna».**

Invece la Regione continua ad affannarsi nel cercare di ricondurre il tutto ad una visione parziale e localistica, tesa a rappresentare una situazione idilliaca delle popolazioni faunistiche (solo) nell'Isola, insensibile alle dinamiche nazionali o addirittura continentali che riguardano (quasi sempre in chiave di preoccupante declino) soprattutto le specie migratorie, al fine di "isolare" la Sicilia dal contesto (giuridico, ecologico e scientifico) internazionale (che esige standard uniformi ed elevati delle specie soggette

al prelievo venatorio) ed addivenire a periodi di caccia più ampi graditi agli appassionati di questa attività.

Una sorta di “negazionismo” delle complesse e gravi problematiche transnazionali sulla perdita di biodiversità, declino delle specie selvatiche, mutamenti climatici e, quindi, anche ambientali ed ecologici, ormai riconosciute anche dalle Nazioni Unite come “emergenza planetaria”, recentemente richiamata dal Capo dello Stato in un appello dei Presidenti di alcuni Paesi del Mediterraneo e membri del Gruppo Arraiolos a sostegno dell'impegno per arrestare gli effetti della crisi climatica: *“I fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l'ecosistema e minacciando la nostra vita quotidiana, il nostro stile di vita. Non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo per scendere a compromessi per ragioni politiche o economiche. È imperativo agire e prendere iniziative urgenti ed efficaci. Tutti i Paesi del Mediterraneo devono coordinarsi e reagire, impegnarsi in uno sforzo collettivo per arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica. È dovere di tutti noi agire in questa direzione e adottare politiche concrete volte a questo sforzo. Sensibilizzare l'opinione pubblica, educare e ispirare in tutti l'etica della responsabilità ambientale. Non solo per il presente, ma anche per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno”*¹¹.

Conseguentemente, **si ritiene che il C.V. - nell'autorizzare ancora una volta l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023 - sia illegittimo per insanabile violazione delle indicazioni del parere ISPRA (e largamente condivise dalla CTU del prof. Massa), strettamente inerenti la migliore gestione e conservazione del patrimonio faunistico per come imposto dalla Direttiva 2009/147/CE, dalla L. 157/1992 - ivi comprese le Convenzioni internazionali con essa recepite - e dalla L.r. 33/1997.**

* * *

¹¹ Cfr.: www.quirinale.it/elementi/93837

Con riguardo alla scelta del C.V. di autorizzare un periodo di caccia prematuro ed inopportuno rispetto alle esigenze biologiche delle specie - delle quali, viceversa, va garantita la conservazione ed il prelievo non distruttivo - devono qui richiamarsi le opportune statuizioni di **Codesto Tribunale (Sez. I, sent. n. 1474/2013)**, secondo cui la regolamentazione dell'attività venatoria non può continuare ad essere effettuata "nella univoca direzione della protezione dell'interesse alla pratica della caccia" e senza una ponderazione comparativa ed effettiva degli interessi antagonisti, finendo addirittura e paradossalmente con il ritenere "recessivi" proprio gli interessi preminenti connessi alla conservazione dell'incommensurabile patrimonio ambientale rappresentato dalla fauna e dall'avifauna selvatica.

Relativamente alle specie ornitiche interessate (Tortora, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia), va «considerato che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE c.d. *Uccelli* stabilisce che "*Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione*"; nell'ordinamento interno, dal canto suo, l'art. 19 l. n. 157 del 1992 stabilisce che "*le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità*"» (TAR Calabria – Sez.I, sent. 338/2022).

* * *

II.4 - Sul prelievo venatorio della Tortora selvatica.

Visto il declino, a livello comunitario, delle popolazioni migratrici di Tortora, la caccia di tale specie è ammissibile solo a condizione del rispetto del *Piano di gestione nazionale della specie* (All.); nella passata stagione 2022-23, la Regione aveva istituito un sistema di tracciamento del numero dei capi abbattuti attraverso il portale assessoriale raggiungibile all'indirizzo [web https://registrovenatorio.regione.sicilia.it](https://registrovenatorio.regione.sicilia.it); con la nota dirigenziale prot. n.

70966 del 26/08/2022 erano state impartite le indicazioni per l'applicazione delle procedure di registrazione dei cacciatori al portale.

Codesto TAR, con **sentenza n. 3691/2022**, aveva disposto il parziale annullamento del precedente “Calendario Venatorio 2022/2023” e della nota dirigenziale sopra emarginata, rilevando *“l'inadeguatezza [del] predetto modello di regolamentazione della registrazione dei capi abbattuti, che – come rimarcato dalle associazioni ricorrenti – è la condicio sine qua non stabilita dal “PIANO DI GESTIONE NAZIONALE DELLA TORTORA SELVATICA (Streptopelia turtur)” elaborato da ISPRA e Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) per poter consentire la caccia a tale specie”*; con **ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 242/2023** (All.) è stata respinta l'istanza di sospensiva dell'efficacia della predetta sentenza TAR, proposta da talune Associazioni venatorie con specifico riguardo alla caccia della Tortora ed al suddetto portale assessoriale.

Incredibilmente, l'impugnato decreto ha riprodotto - nel C.V. 2023/2024 - lo stesso sistema di regolamentazione della caccia alla Tortora e di registrazione dei capi abbattuti che era stato annullato da Codesto Giudice: infatti, agli artt. 4 e 9 del Calendario è stata autorizzata la c.d. pre-apertura dal 2 settembre 2023 anche per le specie Tortora con l'identico “piano di prelievo” e l'identico sistema di tracciamento dei capi abbattuti di cui al “noto” portale <https://registrovenatorio.regione.sicilia.it>, quindi **riproponendo pedissequamente le stesse previsioni già censurate prima dal TAR e poi dal CGARS.** Come se non bastasse, l'Assessorato ha diramato la **nota-circolare prot. n. 67191 del 25/07/2023** (All.) recante *“istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia”*; a pag. 4, alla lett. “h) Istruzioni sugli obblighi per la caccia alla tortora”, viene disciplinata la procedura per i *“prelievi della specie Tortora selvatica”* per i quali sono autorizzati “i

cacciatori che, prima dell'avvio della caccia, si registreranno nel portale ... <http://registrovenatorio.regione.sicilia.it> predisposto appositamente”.

Giacché incombeva sull'Amministrazione regionale il dovere di dare immediata attuazione ed ottemperanza ai sopracitati provvedimenti giurisdizionali¹², con **atto del 26/7/2023** (All.) talune delle Associazioni qui ricorrenti diffidavano la Regione valutando *“doveroso, opportuno e necessario che Codesta Amministrazione regionale provveda con immediata urgenza a dare concreta esecuzione”* alle sopracitate statuizioni del TAR e del CGARS, in particolare *“procedendo all'oscuramento o, comunque, alla disattivazione del “Portale Registro Venatorio Regionale” <https://registrovenatorio.regione.sicilia.it> di cui alla nota dirigenziale n. 70966 del 26/08/2022, in quanto l'uno e l'altra già censurati”*.

In seguito, con **nota prot. n. 69356 del 01/08/2023** (All) a firma congiunta del Dirigente del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio, del Dirigente dell'Area 2 - Affari Legali e Contenzioso e del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo rurale, veniva riscontrata la suddetta diffida negando (sic!) ogni e qualsiasi obbligo, da parte dell'Amministrazione, di ottemperanza ai citati provvedimenti del TAR e del CGARS, rilevando *tout-court* e con tono liquidatorio che l'attuale Calendario 2023-2024 *“non elude la decisione del giudice amministrativo di primo grado, essendo del tutto differenti tra loro le circostanze ed il contesto in cui si è giunti nello scorso anno alla pronuncia giurisprudenziale citata”*; inoltre, su tale questione l'Amministrazione si

¹² Invero, l'annullamento degli atti di che trattasi da parte del TAR determina delle conseguenze automatiche sull'attività amministrativa, per cui l'Assessorato non poteva che conformarsi alla pronuncia medesima e l'attività di adeguamento doveva necessariamente esplicarsi anche nella rimozione e/o nell'adozione di tutti quegli atti che conseguono alla dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti a suo tempo impugnati. Ciò, al fine di non far perdurare l'applicazione delle disposizioni illegittime attraverso gli atti amministrativi censurati e che, diversamente, continuerebbero – come effettivamente continuano allo stato dei fatti - a produrre effetti giuridici nell'ordinamento, nonostante l'esistenza di un giudicato.

dichiarava - *apertis verbis* - “**lieta di confrontarsi in sede giudiziale**” (!) con le istanti Associazioni.

Fortemente sbalordite da simile risposta ma ancora (ingenuamente) fiduciose in un ripensamento che potesse ricondurre alla legalità ed al rispetto della Giustizia, le medesime Associazioni inviavano un ulteriore atto di **diffida datato 7/8/2023** (All.), rilevando che sia la nota dirigenziale del 2022 sia il connesso “Portale Registro Venatorio Regione Siciliana” <https://registrovenatorio.regione.sicilia.it> “risultano ad oggi annullati e privi di efficacia per espressa decisione del TAR Sicilia con la richiamata sentenza n. 3691/2022”. Conseguentemente, la pedissequa riproposizione per la stagione 2023-2024 di identici provvedimenti, atti e procedure della precedente stagione 2022-2023, già impugnanti al TAR e da questi dichiarati illegittimi e conseguentemente annullati, costituisce un grave abuso in quanto posta in essere in palese violazione, falsa applicazione e comunque in patente elusione delle statuizioni del G.A.

E' di solare evidenza come tale condotta costituisce una **grave omissione di ottemperanza delle disposizioni dell'Organo Giudiziario preposto, permettendo - ancora una volta - una forma di prelievo venatorio illegittima a carico di una specie migratrice sottoposta a particolari tutele** in ambito nazionale e comunitario.

* * *

II.5 - Sul prelievo venatorio del Coniglio selvatico.

Il C.V. 2023-24 risulta, ancora una volta, permeato dall'esigenza - evidentemente ritenuta prioritaria - di garantire comunque lo svago dei cacciatori e di anticipare addirittura l'avvio della stagione di caccia anche per il Coniglio, in palese dispregio del principio di sostenibilità delle attività venatorie (cfr. anche **TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 65/ 2018**).

Tra l'altro, il rinvio - contenuto all'art. 4 C.V. (pag. 9) - ad un futuro (ad oggi ignoto) provvedimento ad hoc “sulla base dell'analisi dei dati raccolti con il censimento della specie in corso di realizzazione” (dagli esiti

ad oggi ignoti, nonostante l'imminenza della data di apertura della caccia!) risulta oggettivamente incongruo e scorretto, poiché **viene già autorizzata "a scatola chiusa" (mancando i necessari censimenti preventivi) la caccia ad una specie (in forte rarefazione) senza però fissarne la data di chiusura del periodo venatorio, le modalità di prelievo, il limite di capi abbattibili (!) ed altre indispensabili previsioni/limitazioni** che il cacciatore deve conoscere attraverso il Calendario venatorio.

Spiace dover constatare tale deprecabile *modus agendi* posto in essere dall'Amministrazione Regionale, la quale ha incredibilmente emanato un provvedimento - di siffatta rilevanza ed impatto per l'ambiente e la fauna - in forma "monca" e gravemente incompleta, per altro relativamente ad una specie che notoriamente rappresenta il simbolo della caccia tradizionale siciliana ed è la preda più ambita da ogni cacciatore isolano.

A norma dell'art. 18, comma 1, L.r. 33/1997, il Calendario deve essere emanato "entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno... relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia". Invece ad oggi - in pieno periodo feriale - la caccia al Coniglio è stata genericamente autorizzata già dal prossimo 2 settembre ma senza la disciplina di dettaglio, a cominciare dalla - non trascurabile - indicazione della data di chiusura (sic!). Tale ingiustificato comportamento - poiché, in assenza di censimenti e altre fondamentali precondizioni, la Regione non avrebbe dovuto prevedere la cacciabilità della specie - lascia insorgere il legittimo sospetto che l'Amministrazione persegua l'obiettivo di ostacolare, pregiudicare e/o comunque di rendere estremamente difficoltosi non solo l'esercizio del diritto di difesa delle qui ricorrenti Associazioni, ma anche e soprattutto la normale esplicazione del principio di effettività della

tutela giurisdizionale¹³ (stante il calendario delle udienze camerale già fissato da Codesto TAR).

A – PREAPERTURA DELLA CACCIA AL CONIGLIO DAL 2 SETTEMBRE 2023.

Il parere ISPRA sulla possibilità della preapertura rileva che, “*tenuto conto del possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio può determinare su altre specie stanziali, si suggerisce di limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l’anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici e di escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana*”. **La Regione, però, non ha osservato dette prescrizioni, autorizzando il prelievo anticipato in date e con modalità estensive ed irrazionali, oltre che illegittime.** Infatti:

- a) **fino al 10 settembre**, la caccia è stata consentita in **5 giornate** fisse (come per le specie ornitiche) ma poi, **a partire dal 17 settembre, in tutti i giorni** cacciabili del mese (**ovvero altre 10 giornate**);
- b) non è stato escluso il prelievo “*nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana*” ma è **stato autorizzato de plano sull’intero territorio di tutti i 18 AA.TT.CC. delle nove province della Sicilia;**
- c) detta anticipazione non è stata autorizzata a seguito della “*preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori*” **ex art. 18, comma 2, L. 157/1992**, del tutto assenti nel caso in specie;

¹³ In proposito, la Corte Costituzionale ha correttamente precisato che: “*Non a caso l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno: in tal modo, si suppone che, esperiti eventuali ricorsi giurisdizionali comuni, esso sia adeguatamente e legittimamente disponibile per l’inizio della caccia, ovvero per settembre inoltrato. Una simile tempistica è pienamente compatibile con l’attività regionale, solo se la Regione adotta atti che non solamente siano immediatamente aggredibili innanzi al giudice comune, ma che possano direttamente da quest’ultimo essere conformati in via cautelare alle esigenze del caso concreto, entro un termine estremamente contenuto*” (Corte Cost., sent. 20/2012).

d) l'anticipazione al 2 settembre **contrasta con le chiare, specifiche ed inderogabili previsioni del PRFV 2013-2018** e con le risultanze tecniche e scientifiche della **relazione di CTU del prof. Massa, che per il Coniglio esclude ogni e qualsiasi possibilità di prelievo venatorio.**

Appare grave che il C.V. abbia previsto una generalizzata apertura anticipata della caccia al Coniglio senza nemmeno rispettare gli indirizzi gestionali stabiliti dalla stessa Regione in quanto posti alla base del proprio PRFV che, lo si ricorda nuovamente, non prevede in alcun modo la preapertura della caccia per nessuna specie, a maggior ragione di una in declino come quella del Coniglio.

B - APERTURA DELLA CACCIA AL CONIGLIO DAL 17 SETTEMBRE 2023

L'Assessorato regionale, con gli impugnati atti, ha ritenuto di poter autorizzare il prelievo venatorio per il Coniglio selvatico nel mese di settembre e fino a data ancora oggi ignota (!). Eppure, secondo la **"REDLIST"** mondiale, è considerato una specie in declino con uno stato di conservazione ritenuto in pericolo (c.d. **Endangered**)¹⁴; nell'ultimo decennio la popolazione siciliana di Coniglio selvatico risulta in deciso declino, come già riportato nel 2013 nel PRFV (pag. 195) e come testimoniato anche dalla letteratura nazionale e internazionale¹⁵ che ha evidenziato il decremento della popolazione e il cattivo stato di conservazione della specie. Sulla **necessità di chiudere in via precauzionale il prelievo di siffatta specie** (almeno fino a quando le

14 www.iucnredlist.org/search?query=oryctolagus%20cuniculus&searchType=species

15 Cfr.: Lo Valvo et al., 2014; Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). *World Rabbit Sci.*, 22: 207-214; Lo Valvo et al., 2017. mtDNA diversity in a rabbit population from Sicily (Italy). *Turk J Zool.*, 41: 645-653; Vecchio et al., 2018. Monitoring by radiotracking of a wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) restocking group in area of Agrigento (Sicily): preliminary analysis of survival. Congresso ATIT Di Vittorio M., Lo Valvo M., Di Trapani E., Sanguinetti A., Ciaccio A., Greci S., Zafarana M., Giacalone G., Patti N., Cacopardi S., Rannisi P., Scuderi A., Luiselli L., La Grua G., Cortone G., Merlini S., Falci A., Spinella G., López-López P., 2019. Long-term changes in the breeding period diet of Bonelli's eagle (*Aquila fasciata*) in Sicily, Italy. *Wildlife Research*, 46(5): 409-414.

popolazioni di siciliane avranno di nuovo raggiunto densità consistenti), si è pronunciato Codesto Tribunale (Sez. II.) **con sentenza n. 2647/2019 del 16.11.2019, passata in autorità di giudicato**: le corrette statuizioni che è dato di leggere nella detta sentenza (riguardanti la stagione venatoria 2018-19) sono senz'altro suscettibili di assumere valenza conformativa e generale in occasione della riedizione del medesimo potere da parte della P.A. regionale di regolamentazione dell'attività venatoria, ciò anche e soprattutto perché la situazione dei conservazione della specie non solo è rimasta immutata, ma anzi è sensibilmente peggiorata.

Si segnala ulteriormente che, con ordinanza cautelare di accoglimento n. 944/2020 (emessa sul ricorso avverso il C.V. 2020-21), ancora il TAR Palermo, Sez.II, aveva precisato che **“in mancanza di certezza scientifica, l'attività di programmazione, regolatoria e amministrativa, deve ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare l'adozione di misure di protezione anche laddove permangono incertezze scientifiche sull'esistenza o la portata dei rischi”**; ed inoltre che **“l'interesse pubblico generale alla tutela di specie animali che costituiscono patrimonio indisponibile della collettività prevale senz'altro sull'interesse volto ad estendere la platea delle specie cacciabili a favore degli associati delle associazioni intervenienti”**.

Con riguardo alla corretta gestione del Coniglio, anche in conformità al principio di precauzione e atteso che la popolazione siciliana non ha raggiunto ancora densità consistenti, **la P.A. è obbligata a mantenere la misura precauzionale della sospensione del prelievo venatorio**: peraltro **l'impatto devastante degli incendi** su gran parte del territorio regionale ha sicuramente influito sulle già rarefatte popolazioni, per cui un periodo di **“riposo biologico”** per questa specie appare di vitale importanza.

L'illegittimità del Calendario è altresì ravvisabile laddove **l'Amministrazione regionale**:

1. ha omesso la *“pianificazione della densità delle popolazioni ammissibili localmente”* (pag. 11 parere ISPRA);
2. ha omesso l’*“adeguamento del periodo di caccia alle esigenze della pianificazione gestionale”* (pag. 11 parere ISPRA);
3. ha omesso la *“realizzazione eventuale di aree circoscritte di divieto di caccia, utilizzabili per favorire la spontanea dispersione dei conigli (...)”* (pag. 11 parere ISPRA);
4. ha omesso la **pianificazione del prelievo sulla base** (pagg. 11-12 parere ISPRA):
 - *“dell’evoluzione, da un anno all’altro, dell’indice di abbondanza relativa prima della stagione riproduttiva (...)”*;
 - *“dell’evoluzione, da un anno all’altro, dell’indice di abbondanza pre-caccia (...)”*;
 - *“dell’evoluzione attesa degli effettivi all’inizio della stagione riproduttiva seguente”*;
5. ha omesso *“un’eventuale sospensione del prelievo venatorio nei singoli ambiti di gestione o parti di essi (distretti, comuni ecc.)”* (pag. 12 parere ISPRA);
6. ha omesso di *“escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italica e Coturnice siciliana”* (pag. 12 parere ISPRA).

* * *

II.6 - Sul prelievo del Cinghiale in un periodo maggiore e più esteso di quello indicato nella L.r. n. 33/1997.

Il C.V. (art. 4, lett. “h” e art. 6) consente il prelievo del Cinghiale in un periodo compreso fra il **17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024** secondo tre diverse sequenze temporali: a) dal 17 settembre al 30 ottobre 2023 solo da appostamento temporaneo; b) dal 1 novembre al 31 dicembre 2023 sia in forma libera che collettiva; c) dal 1 al 31 gennaio 2024 solo in forma collettiva con squadre autorizzate.

Una simile articolazione temporale risulta palesemente illegittima per violazione del calendario (inderogabile) stabilito dall'**art. 19, comma 1, lett. d), della L.r. n. 33/1997** (come modificato dall'*art. 6, L.r. 31 agosto 1998 n. 15, e dall'art. 9, L.r. 8 maggio 2001 n. 7*) che prevede un solo e più ristretto arco temporale: **“specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: 'cinghiale (Sus scropha)’”**.

Il C.V., quindi, ha arbitrariamente modificato (estendendolo di quasi due mesi) per via amministrativa il periodo di caccia fissato dalla vincolante normativa regionale. Tale modifica contrasta, inoltre, con la chiara disposizione di cui al comma 1-bis del medesimo art. 19 L.r. 33/1997, che consente all'Assessore regionale di modificare i termini temporali di caccia, ma limita tale potere derogatorio alle sole ipotesi **“di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”**, quando la caccia al Cinghiale è contemplata alla **lett. d)**.

In proposito, è appena il caso di evidenziare come l'illegittima estensione del periodo di caccia rispetto a quello, più limitato, fissato per legge, si ripercuote perniciosamente sul sistema sanzionatorio penale (ex art. 30, comma 1, lett. a), L. 157/1992) in materia di prelievo venatorio di specie cacciabili ma in un periodo diverso da quello consentito¹⁶, con evidenti problematiche applicative da parte degli Organi di vigilanza.

* * *

II.7 - Sul prelievo delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello fino al 31 anziché al 10 gennaio 2024.

Per quanto riguarda i *Turdidi* (Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello), si evidenzia che la questione della tutela di queste specie migratorie - oggetto di un'elevatissima pressione venatoria, anche illegale, in tutto il Mediterraneo, Sicilia compresa - è stata oggetto di forte

¹⁶ Cfr.: Cass. Sez. III sent. 32022 del 8 agosto 2007 (Ud. 7 giu. 2007) *“Il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale, previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto apparteneva”*.

interessamento da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie, per giungere alla condivisione di una strategia comune di gestione. Orbene, **finalmente tale equilibrio è stato raggiunto e il parere ISPRA ne dà atto con un'articolata e ricca disamina**: si rimanda all'integrale lettura delle pagg. 7 e 8 del documento, che qui si intendono trascritte.

Quindi la data del 10 gennaio per la chiusura della caccia dei Tordi è già una posizione avanzata favorevole al mondo venatorio, rispetto ad una rigorosa applicazione delle linee guida comunitarie (che il Governo italiano e le Regioni devono attuare) che imporrebbero una chiusura ancora più precoce. Malgrado ciò, la Regione continua a contestare i dati che in tutta Europa sono stati pacificamente accettati e prolunga per tutto il mese di gennaio la caccia di tali tre specie, facendo appello al fatto che la normativa vigente ne consente la caccia fino al 31 gennaio. Sul punto, va ricordato che è stato autorevolmente già rilevato che “per il Tordo bottaccio, la Cesena e il Tordo sassello il parere pone in luce come gli ordinari periodi di caccia di cui all'art. 18 comma 1 della legge n. 157/1992 (peraltro modificabili ai sensi del successivo comma 2) **non sono compatibili con il documento denominato “Key Concepts” (documento adottato dalla Commissione della UE di definizione dei periodi di riproduzione e di inizio della migrazione per ogni specie cacciabile, cfr. pag. 3 del parere Ispra)**” (TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sent. 2203/2021).

* * *

II.8 - Prelievo della Beccaccia fino al 31 gennaio 2024, anziché al 31 dicembre 2023.

Il C.V. 2023-24 autorizza il prelievo della Beccaccia fino al 31 gennaio 2024, in patente contrasto con:

a) le chiare, specifiche ed inderogabili previsioni del PRFV 2013-2018 (pag. 180) e con le risultanze tecniche e scientifiche della **relazione di CTU del prof. Massa;**

b) il parere ISPRA che indica il 31 dicembre quale data di chiusura della caccia a tale specie.

Per quanto riguarda il PRFV e la relazione del prof. Massa, devono intendersi qui integralmente richiamate le considerazioni ampiamente già sopra esposte; nello specifico, per questa specie **la Regione ha già stabilito nel proprio Piano faunistico che la data di chiusura della caccia debba essere fissata al 31 dicembre “per la conservazione la razionale gestione della specie”**.

Relativamente al parere ISPRA, l’Istituto conferma l’indicazione (rivolta coerentemente a tutti i calendari delle Regioni italiane) di non consentire la caccia a gennaio alla Beccaccia per un problema di **conservazione della specie a livello globale e per aspetti legati alla sua fenologia riproduttiva** (cfr. *Key concepts*; art. 7, comma 4, Direttiva uccelli ed art. 18, comma 1-bis, L. n. 157/92 e ss.mm.ii).

Apparentemente, per i non addetti ai lavori, questa diatriba potrebbe sembrare un aspetto marginale ma, viceversa, si tratta di **questione importante per la salvaguardia dei contingenti svernanti in Sicilia di tale specie migratrice altamente vulnerabile**: avendone esteso di ben un mese (gennaio 2024) il periodo di caccia, **la pressione venatoria su questo Scolopacide aumenta considerevolmente con danni rilevanti in quanto avviene nel “periodo di inizio migrazione prenuziale”**. Poco importa il (doveroso) limite di carniere di 6 beccacce a gennaio, poiché tali abbattimento vengono comunque spalmati su tutti i giorni cacciabili di tale periodo, ponendo in continuo stato di *stress* fisico gli animali costretti in pieno inverno a sfuggire ai cani ed ai cacciatori.

Non risulta di particolare pregio, in sede di motivazioni di discostamento, estrapolare dati da pubblicazioni varie o fotoriprodurre una quantità di pagine di volumi anche stranieri - come è stato fatto nel C.V. da pag. 29 a pag. 47 (!) - atteso che **il parere ISPRA viene fornito alle Regioni alla luce delle ultime e più recenti conoscenze scientifiche**

disponibili in ambito comunitario, né appare congruo che sia un organo strettamente amministrativo a confutare tali risultanze scientifiche. Inoltre, **si rileva che ISPRA ha già valutato negativamente la bibliografia prodotta dalla Regione**¹⁷.

Sugli aspetti negativi del prolungamento dei periodi della caccia agli uccelli migratori, inoltre, il parere ISPRA (pagg. 1-5) fornisce una complessa e nutrita disamina di argomentazioni scientifiche decisamente inoppugnabili, perché baste su studi e documenti di rilevanza nazionale ed internazionale¹⁸; si tratta di una corposa e pertinente massa di informazioni e studi che ISPRA ha offerto alla Regione attraverso lo strumento deputato all'espressione della valutazione scientifica, operata a livello nazionale, della coerenza della gestione faunistica decisa ai successivi livelli regionale e provinciale, nell'ambito di quella discrezionalità tecnica che ora, quale sua misura, ha il canone della sostenibilità (artt. 18 e 7 della L. 157/92).

* * *

II.9 - Sul prelievo venatorio delle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 31 anziché al 20 gennaio 2024.

Similmente a quanto rilevato per i Tordi, anche la questione della

¹⁷ Cfr.: *"In merito agli studi allegati da codesta Amministrazione, si fa presente che l'utilizzo di metodi di rilevamento differenti adottati nel corso della stagione venatoria (indice cinegetico di abbondanza) e nel periodo immediatamente successivo (frequenza dei contatti visivi), non permettono di valutare la variazione dell'abbondanza della specie proprio nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio, e dunque non consentono né di confermare, né di confutare la validità della decade riportata per l'Italia nel KCD"* (pag. 10 parere).

¹⁸ *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"; "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"; "European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities"; European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse; Key Concepts Document "Hunttable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts" (versione 2021), ecc.*

tutela delle specie acquatiche migratorie (anatidi, rallidi e limicoli) nel periodo prenuziale è stata oggetto di forte interessamento da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie. Orbene, finalmente tale equilibrio è stato raggiunto e il parere ISPRA ne dà atto con la già richiamata articolata disamina riportata precedentemente sub § II.6, alla quale si rimanda.

Quindi la data del 20 gennaio per la chiusura della caccia ad anatre e altri uccelli acquatici è già una posizione avanzata favorevole al mondo venatorio, rispetto ad una rigorosa applicazione delle linee guida comunitarie che imporrebbero una chiusura ancora più precoce. Malgrado ciò, la Regione continua a contestare i dati che in tutta Europa sono stati pacificamente accettati e prolunga per tutto il mese di gennaio la caccia di tali specie.

Infine, va rilevato che la tutela delle specie migratrici impone anche alla Regione Siciliana un atteggiamento meno appiattito sulle posizioni venatorie, in quanto ***“gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica, e dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future”*** (cfr.: preambolo dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia concluso all’Aia il 15 agosto 1996, ed entrato in vigore nel 1999); tali uccelli ***“costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale”*** e la loro tutela rientra negli obiettivi comunitari in **materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile** (Considerando 4 e 5 delle premesse della Direttiva 2009/147/CE). Punto cardine della disciplina *de qua*, infatti, ***“è che le specie per le quali è consentito il prelievo venatorio “non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza” e quando si tratti di specie migratrici che “non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione” (art. 7, comma 4). La Corte di Giustizia ha altresì***

precisato che le date di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili devono essere fissate secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento (Corte giust., 8 luglio 1987, in C-262/85; 17 gennaio 1991, in C-157/89), evitando pericoli di "confusione", ossia di errore di identificazione di una specie, e di "perturbazione", ossia di disturbo di una specie nei periodi di riproduzione (Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92). (...) A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'ISPRA si è pronunciato sulla base dei dati, ritenuti sostanzialmente vincolanti a livello unionale, di cui all'ultimo "Key concepts document" adottato dalla Commissione" (TAR Veneto, sez. I - sentenza 155/2022).

* * *

II.10 - Sull'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia sin dal 21 agosto 2023.

Il C.V. autorizza le attività cinofile in oggetto sin dal 21 agosto; si tratta di una scelta assolutamente non condivisibile in quanto il periodo di addestramento, in considerazione dello stato della fauna, è da consentire - al massimo e nelle migliori condizioni ecologiche - nelle tre settimane precedenti la data di apertura della stagione venatoria (ossia 1 ottobre) e non di "preapertura". Secondo ISPRA, che ha rilasciato parere negativo, infatti, tale data *"appare prematur[a] in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso suggeribile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti"* (pag. 13 parere).

Di fronte a questa posizione di buonsenso, la Regione non solo non ne tiene conto ma, illegittimamente, non si perita di fornire nessuna reale motivazione per giustificare il non accoglimento dell'indicazione di ISPRA. Anche in questa occasione, dunque, l'Amministrazione regionale ha violato

l'obbligo di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere dell'organismo tecnico-scientifico.

La norma, inoltre, poiché consente le attività cinofile in tutte le “*aree in cui è consentito l'esercizio venatorio*”, **viola l'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007¹⁹** e s.m.i., che prevede il divieto di “*svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria*” nei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) in cui la caccia non è vietata (vedi art. 13 C.V. 2023-24).

* * *

II.11 - Sull'utilizzo a fini venatori della Starna (*Perdix perdix*) nelle Aziende Agro-Venatorie e l'esclusione dell'applicazione dei limiti di carniere agli abbattimenti di Fagiano e Starna in tali Aziende.

All'art. 8 del Calendario impugnato, viene consentito “*l'utilizzo a fini venatori*” della **Starna (*Perdix perdix*)** nelle Aziende Agro-Venatorie; tali animali provenienti da allevamento potrebbero essere immessi “*all'inizio della giornata venatoria*” all'interno delle Aziende e qui abbattuti²⁰.

Poiché la Starna non figura nell'elenco delle specie cacciabili per le quali “*Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita*” **ex art. 19, L.r. 33/1997**, un atto amministrativo come il C.V. non può innovare in detta delicatissima materia, che – tra l'altro – è strettamente connessa al sistema sanzionatorio penale (ex art. 30, comma 1, lett. h), L. 157/1992) relativo all'abbattimento o detenzione di esemplari faunistici di specie non incluse in detto elenco.

A causa di tale esclusione, pertanto, in Sicilia la Starna non può essere oggetto di qualsivoglia attività venatoria ancorché limitatamente al territorio delle Aziende Agro-Venatorie e proveniente da allevamento: le

¹⁹ Recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”.

²⁰ Si tratta della riproposizione di una similare previsione originariamente contenuta nel D.D.L. dal quale è scaturita la vigente L.r. 33/1997, ma che fu impugnata dal Commissario dello Stato perché ritenuta costituzionalmente illegittima (cfr.: **Corte Cost., sent. 6/2000**).

norme e le limitazioni di specie e tempi di caccia, infatti, sono valide anche nelle Aziende Agro-Venatorie per espressa previsione di legge ex art. 16, comma 4, L. 157/1992; inoltre, a norma dell'art. 26, comma 4, L.r. 33/1997, “Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'articolo 19” nel quale, come detto, non figura la Starna (*Perdix perdix*).

In proposito, come autorevolmente stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 578/1990, *"anche i volatili nati od allevati (a seguito di cattura) in stato di cattività non per questo perdono la loro naturale qualità di "fauna selvatica", ove risultino appartenenti a specie viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale"*.

Sotto altro aspetto, poiché la Starna non è una specie naturalmente esistente in Sicilia (cfr. PRFV 2013-2018), la sua introduzione anche attraverso capi *“provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria”*, sarebbe illecita poiché si porrebbe in contrasto con l'**art. 22 della Direttiva 92/43/CEE²¹** che consente agli Stati membri di reintrodurre specie autoctone, solo previa verifica della effettiva necessità e sostenibilità ambientale, al solo fine di ristabilire il loro soddisfacente stato di conservazione. Inoltre, la norma del Calendario si pone in aperto contrasto con puntuali disposizioni del **decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1997, n. 357²²**, che contiene disposizioni che stabiliscono *standards* minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale, come tali non derogabili; in particolare, l'**art. 12 vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.**

* * *

21 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

22 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Con riguardo alla previsione secondo la quale agli abbattimenti di Fagiano e Starna nelle Aziende Agro-Venatorie non si applicano i limiti di carniere - giornalieri e stagionali - che normalmente valgono per il prelievo venatorio, essa risulta palesemente contrastante con gli artt. 12, 16 comma 4 e 18 comma 4 della L. n. 157/1992²³.

Tale previsione, infatti, contrasta con le norme della legge-quadro, che non distinguono l'attività venatoria svolta nelle aziende private da quella svolta in altri luoghi. Infatti, anche l'attività esercitata all'interno delle aziende agro-venatorie costituisce, ai sensi e per gli effetti della legge-quadro, "prelievo venatorio", con conseguente assoggettamento alla disciplina prevista per la caccia dalla legge-quadro stessa. La Regione, nell'escludere i limiti di carniere a carico delle suddette specie avicole, introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli *standard* minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato (cfr.: Corte Cost., sent. n. 278/2012).

#

ISTANZA DI SOSPENSIONE:

Ricorrono entrambi i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto preliminarmente che in materia venatoria trova applicazione il **“supremo” principio di precauzione il quale anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva e determina l’inversione dell’onere della prova sulla insussistenza del rischio**. Più in particolare:

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di impugnazione sopra esposti ed ai consolidati indirizzi giurisprudenziali anche di codesto

²³ Anche in questo caso si tratta della riproposizione di una similare previsione originariamente contenuta nel testo del D.D.L. dal quale è scaturita la vigente L.r. 33/1997, ma che fu impugnata dal Commissario dello Stato perché ritenuta costituzionalmente illegittima (cfr.: **Corte Cost., sent. 6/2000**).

TAR in ordine al ruolo dell'ISPRA, specie per ciò che attiene alla riconosciuta **preminenza e valenza costituzionale degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale**, rispetto ai quali i contrapposti interessi venatori alla pratica della caccia devono essere considerati "recessivi". Il pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse collettivo prevalente alla tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica è *in re ipsa*, autorizzando gli atti impugnati l'abbattimento con armi da fuoco di diverse specie fauna stanziale e migratoria in migliaia di esemplari.

In ordine al *periculum in mora*:

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati arreca gravissimi, imponderabili ed irreparabili danni al patrimonio faunistico derivanti da ciascun abbattimento ingiustificato, effettuato in violazione dei divieti di legge. La sussistenza e rilevanza del "*periculum*" emerge, invero, dalla sola circostanza che - per i profili di illegittimità dedotti con il presente ricorso - i provvedimenti impugnati autorizzerebbero un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce "**patrimonio indisponibile dello Stato**" ed che è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n. 157/1992) anche ai fini della tutela risarcitoria del danno erariale (cfr. sentenza della Corte dei Conti Centrale d'Appello n. 248/2018).

Sussiste dunque il *periculum in mora* scaturente dalla diretta soppressione di centinaia di migliaia di esemplari di fauna selvatica per effetto delle illegittime disposizioni del Calendario impugnato, nonché le conseguenze indirette - in termini di disturbo, ferimento o fuga degli animali - a causa delle attività cinofilo-venatorie autorizzate.

Non può peraltro sottacersi che le previsioni dell'impugnato calendario rappresentano oggettivamente una grave minaccia per la conservazione della fauna, poiché aggravano le attuali già preoccupanti condizioni emergenziali derivanti dalla grave situazione meteorologica ed ambientale sopra

descritta, **caratterizzata da temperature massime assai elevate, prolungati periodi di siccità e devastante diffusione di incendi**, che ha determinato in tutta l'Isola **una situazione oltremodo accentuata di stress in molti ecosistemi e vaste aree agro-silvo-pastorali dove verrebbe praticato l'esercizio venatorio.**

La notoria ed ancora attuale **drammatica espansione sia del numero degli incendi sia delle superfici percorse dal fuoco**, avrebbe dovuto spingere la Regione Siciliana, **cautelativamente ed in via precauzionale**, a sospendere l'avvio della stagione venatoria, coerentemente con la formale dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità, ovvero – quantomeno – a recepire ed attuare le indicazioni tecnico-scientifiche dell'ISPRA, secondo le quali *“in presenza di eventi climatici particolarmente avversi per la fauna, si ritiene che, seguendo il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura della stagione venatoria **vadano assunti provvedimenti cautelativi atti a evitare che popolazioni in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire danni, in particolare nei territori interessati da incendi e condizioni climatiche estreme nel corso dall'attuale stagione estiva**”*.

Per i superiori motivi si chiede

**VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE**

In via preliminare, sussistendone i presupposti di legge ed in applicazione del principio di precauzione - il quale anticipa la soglia di intervento dell'azione preventiva e determina l'inversione dell'onere della prova sulla insussistenza del rischio - sospendere l'esecuzione del D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativo allegato Calendario venatorio, facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, e della nota-circolare del Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale prot. n. 67191 del 25/07/2023 - recante *“istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia”* e con riferimento al collegato

“Portale Registro Venatorio Regione Sicilia” raggiungibile all’indirizzo internet “<http://registrovenatorio.regione.sicilia.it>” - nelle parti in cui:

a) **autorizza, consente e regola l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana per la stagione 2023-2024;**

b) **autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023;**

c) **autorizza l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023;**

d) **autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica per la corrente stagione venatoria 2023-24;**

e) **autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la corrente stagione venatoria 2023-24;**

f) **autorizza il prelievo venatorio del Cinghiale dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023;**

g) **posticipa la chiusura della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 31 anziché al 10 gennaio 2024;**

h) **posticipa la chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 gennaio 2024 anziché al 31 dicembre 2023;**

i) **autorizza la chiusura della caccia agli uccelli acquatici (Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione) al 31 anziché al 20 gennaio 2024;**

j) **autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia sin dal 21 agosto 2023;**

k) **autorizza l'utilizzo a fini venatori della Starna (*Perdix perdix*) nelle Aziende Agro-Venatorie ed esclude l'applicazione dei limiti di carniere agli abbattimenti di Fagiano e Starna in tali Aziende.**

Nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati nelle parti denunciate a mezzo del presente ricorso, disponendone l’annullamento **anche ai fini dei relativi effetti conformativi sull’operato**

della P.A. e degli eventuali effetti risarcitori che le Associazioni ricorrenti si riservano sin da ora di azionare innanzi alle sedi giudiziarie competenti, sussistendone all'evidenza l'interesse (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013; Corte dei Conti, Sez. I Centrale d'Appello, n. 248/2018).

Con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa, di valore indeterminabile, è assoggettata al contributo ordinario nella misura di € 650,00.

Palermo, 21 agosto 2023.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE

I sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse delle Associazioni di protezione ambientale odierne ricorrenti,

premessato che:

- dev'essere fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in Camera di Consiglio della istanza di sospensione cautelare proposta unitamente al presente ricorso;

considerato che:

- con sentenza recentissima n. 3691/2022 dei 23 novembre-20 dicembre 2022 Codesto on.le TAR ha definito il contenzioso relativo al calendario venatorio siciliano 2022-2023, individuando fra l'altro, agli effetti conformativi e risarcitori, principi e regole generali irrinunciabili entro cui può essere legittimamente esercitata l'attività discrezionale della P.A. in materia venatoria;

- siffatte inderogabili regole di legittimità ai quali Codesto Tribunale ha ritenuto debba tassativamente conformarsi l'azione della P.A., sono riconducibili sia al supremo principio di precauzione sia al principio costituzionale di prioritaria tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali, di cui all'art. 9, comma 3, Cost.;

- la citata sentenza n. 3691/2022, **esecutiva**, è stata gravata di appello dalle Associazioni venatorie intervenienti e soccombenti in primo grado, le quali, successivamente al ricorso in appello, hanno proposto istanza di sospensione cautelare *in parte qua* della sentenza impugnata;

- con **ordinanza cautelare n. 242/2023 dei 20-21 luglio 2023** il CGARS ha respinto la richiesta di misura cautelare con la seguente testuale motivazione in punto di *fumus* (v. ordinanza prodotta in atti) “... *sotto un profilo generale, nel bilanciamento degli interessi l'esigenza prospettata (dalle Associazioni venatorie appellanti) sembra subvalente rispetto a quella della tutela dell'aviofauna dovendosi tenere conto della circostanza - che appare di assoluta rilevanza - che, in disparte i corollari discendenti dal principio di precauzione di derivazione comunitaria invocati dalle associazioni ambientaliste ricorrenti in primo grado ed oggi appellate, il Legislatore costituente con la recente Legge cost. n. 1 del 2022 aggiungendo il comma terzo all'art. 9 della Carta Fondamentale (“Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”) sembra aver attribuito una particolare rilevanza alle ragioni della tutela dell'ambiente ed un onere di “prudenza rafforzata” in capo al Legislatore ordinario ed all'amministrazione procedente; in particolare il riferimento all' “interesse delle future generazioni” sembra al Collegio introdurre un **obbligo di cautela nel procedere** (con atto normativo primario o con atto amministrativo) **in capo alla “presente generazione”, in un'ottica di salvaguardia del “bene ambiente” di incomparabile valore del quale non può non tenersi conto in fase cautelare;***

- l'efficacia vincolante delle **statuizioni esecutive** di codesto Giudice di *prime cure* (sentenza n. 3691 cit.) - e il correlativo obbligo della P.A. regionale di renderle concretamente operative in sede di riedizione del medesimo potere - si dispiega anche nella presente fattispecie, non foss'altro perché esse statuizioni richiamano la necessità della tassativa applicazione di principi generali fondamentali della Costituzione (art. 9 Cost.) e di principi transnazionali (principio di precauzione), che trascendono il provvedimento a carattere stagionale/temporaneo (*id est*: C.V. 2023-24, per molti aspetti identico a quello annullato *in parte qua* dalla sentenza n. 3691/2022 cit.) e che risultano tuttavia sistematicamente elusi e/o violati dalla P.A. regionale odierna resistente;

considerato altresì che:

- consultato il calendario di udienza, sussistono fondati ed evidenti motivi di estrema gravità ed urgenza, scaturenti dagli effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall'illegittimo prelievo venatorio esercitato in tutto il territorio regionale - nell'immediato in regime di c.d. "preapertura" e, poco dopo, in regime di "apertura generale" ex art. 4 del C.V. impugnato
- tali da non consentire la dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio di codesto onorevole TAR (Sez. III, C.C. 3 ottobre 2023);
- secondo la giurisprudenza del **Consiglio di Stato (Sez. III, decreto 14 ottobre 2019, n 507**, come esattamente richiamato nel **D.P. n. 375/2021 TAR Veneto, Sez. I, del 30/8/2021**), il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare, tenuto conto che - nel bilanciamento dei contrapposti interessi - in sede cautelare l'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia;
- i fondati ed indifferibili motivi posti a sostegno della presente richiesta di misura cautelare monocratica sono riconducibili all'irreparabile danno al patrimonio faunistico ed ambientale che si determinerebbe per effetto

dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nell'intero territorio regionale - a fronte del quale l'unico intervento preventivo è quello delle misure cautelari interinali - in dipendenza delle illegittime disposizioni del calendario impugnato (cfr. All. 1 e 2 al D.A. n. 31/GAB del 26/6/2023 qui di seguito specificamente individuate:

a) autorizza, consente e regola l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana per la stagione 2023-2024;

b) autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. "preapertura") nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023;

c) autorizza l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023;

d) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica per la corrente stagione venatoria 2023-24;

e) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la corrente stagione venatoria 2023-24;

f) autorizza il prelievo venatorio del Cinghiale dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023;

g) posticipa la chiusura della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 31 anziché al 10 gennaio 2024;

h) posticipa la chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 gennaio 2024 anziché al 31 dicembre 2023;

i) autorizza la chiusura della caccia agli uccelli acquatici (Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione) al 31 anziché al 20 gennaio 2024;

j) autorizza l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia sin dal 21 agosto 2023;

k) autorizza l'utilizzo a fini venatori della Starna (*Perdix perdix*) nelle Aziende Agro-Venatorie ed esclude l'applicazione dei limiti di carniere agli abbattimenti di Fagiano e Starna in tali Aziende;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede

VOGLIA LA S.V. ILL.MA

a norma dell'art. 56 C.P.A. e sussistendo i presupposti di legge, disporre con decreto emesso *ante causam* la sospensione degli effetti degli impugnati atti per le parti specificamente sopra individuate, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della prossima Camera di consiglio.

Palermo, 21 agosto 2023.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto **Avv. Antonella Bonanno**, in qualità di difensore delle associazioni istanti

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica del ricorso che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 21 agosto 2023.

Avv. Antonella Bonanno